

COMUNE DI OMEGNA

Verbale n. 2/ 2026
del 28.01.2026

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU DEBITO FUORI BILANCIO

Il Revisore dei Conti Dott.ssa Maria Alessandra Parigi,

Visto

- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;
- la Deliberazione n. 84 del 27/12/2024 del Consiglio Comunale avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027.
- il D.Lgs 267 del 18.08.2000 che definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni, mediante la previsione normativa di cui all'articolo 191, in base al quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste, l'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione e attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del servizio economico-finanziario;
- l'articolo 193 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni che dispone che almeno una volta entro il 31 luglio, o con diversa periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, il consiglio comunale adotti con deliberazione i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194;
- l'articolo 194 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 che stabilisce che gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Dato atto che:

- con sentenza del 20.10.2025, emessa dal Giudice di Pace di Verbania nella causa civile RG n. 216/25, provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge e notificata al Comune in data 22.10.25 (Prot. in entrata n. 31449), il Comune è stato condannato a risarcire la sig.ra F.A. la somma di euro **232,69**
- con sentenza del 15.11.2025, emessa dal Giudice di Pace di Verbania nella causa civile RG n. 743/24, provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge e notificata al Comune in data 16.12.2025 (Prot. in entrata n. 36759) il Comune è stato condannato a risarcire alla Signora S.S. la somma di euro **1.332,62**

Inoltre dato atto che a seguito della segnalazione del Responsabile del Servizio Manutenzioni, è emersa la sussistenza dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) derivante da lavori di manutenzione straordinaria riconducibili a prestazioni obbligatorie per legge utili e necessarie all'ente come da rilascio di parere ambientale Arpa relativo all'impianto ID 29680 pari ad euro **315,00**

Considerato che

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per pagamento in una determinata somma in denaro assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione, è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del Consiglio Comunale;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione, modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura dei debiti fuori bilancio insorti.

Preso atto della sentenza del 20.10.2025 emessa dal Giudice di Pace di Verbania nella causa civile RG n. 216/25 provvisoriamente esecutiva e della sentenza 15.11.2025, emessa dal Giudice di Pace di Verbania nella causa civile RG n. 743/24, provvisoriamente esecutiva oltrechè della relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Manutenzioni del 14.01.2026

Rilevato che:

- il debito sopra determinato concretizza i requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità in quanto ne viene determinato l'esatto ammontare;
- il debito quantificato non comporta l'applicazione di interessi o altri oneri non riconoscibili.
- Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;
- Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile

Esprime parere favorevole

alla luce di quanto stabilito dal punto e) dell'art. 194 del D.Lgs n.267/2000, di poter riconoscere il sopracitato debito quale legittimo debito fuori bilancio di **euro 1.880,31** stante la dimostrata utilità e arricchimento dell'ente.

Invita l'ente a trasmettere ai sensi e per gli effetti dell'art 23 della Legge 289/2002 gli atti alla competente Procura della Corte dei Conti.

Torino, lì 28.01.2026

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Maria Alessandra PARIGI

